

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 gennaio 2025

Deliberazione n. 5

OGGETTO: Presa d'atto delle disposizioni di cui al comma 162 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Gianluca Marco COMAZZI

Emilia-Romagna: Michele DE PASCALE

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Centrale Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse Umane

VISTI:

- il D. Lgs. vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali istitutive dell'AIPO:
 - L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii.;
 - L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii.;
 - L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii.;
 - L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.

RICHIAMATI, per la loro profonda attinenza e coerenza con l'oggetto e le finalità del presente provvedimento, i seguenti atti di questo Comitato di Indirizzo:

- Delibera del 23 aprile 2009 n. 8, recante "Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo";
- Delibera n. 26 del 24 settembre 2009, che ha modificato la delibera 8/2009 a seguito delle innovazioni apportate con D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009;
- Delibera n. 2 del 27 gennaio 2011, la quale ha dato applicazione alle modifiche normative in tema di personale prossimo al pensionamento per ragioni anagrafiche o di servizio introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;
- Delibera n. 16 del 21 giugno 2012, recante "Art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011 – c.d. Decreto salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale del personale avente i requisiti previsti per conseguire il diritto a pensione";
- Delibera n. 35 del 18 dicembre 2014, che dispone gli adeguamenti alle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014, in particolare per tutelare i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata che non abbiano compiuto l'età prevista per non incorrere in penalizzazioni del trattamento di quiescenza.

VISTO l'art. 1, comma 113, della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), il quale stabiliva che *"Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 - le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici previsti all'articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni con L. n. 214/2011, non trovano applicazione – limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017"*.

RICHIAMATE le seguenti circolari del Dipartimento della Funzione pubblica:

- n. 10 del 20 ottobre 2008, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e al

- perequazione tributaria “ – art. 72 – “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”;
- n. 2 dell’8 marzo 2012, avente ad oggetto “Decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011. C.D. “Decreto salva Italia” – art. 24 – “Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle PA”;
 - n. 2 del 19 febbraio 2015, avente ad oggetto “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione applicazione dell’art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2011, n. 114”;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 14 maggio 2015 con la quale è stata disposta la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i dipendenti (personale del comparto e dirigenti) che:
- *“avessero maturato il requisito di accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011 (quota 96), una volta che essi avessero raggiunto il limite ordinamentale (65 anni) o, se maturato previamente, al conseguimento del requisito dell’anzianità contributiva di 40 anni di servizio”;*
 - *“avessero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, nonché alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all’art. 24, commi 10 e 12 del D.L. 201/2011 – convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 – aggiornati con l’adeguamento alla speranza di vita e che non vengano gravati da alcuna penalizzazione del trattamento previdenziale”;*
 - *“hanno maturato i requisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata, ma nei cui confronti non è stata disposta la risoluzione unilaterale del contratto, in applicazione dell’art. 1, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla legge n. 117 del 11 agosto 2014”.*

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 162, 163 e 164 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” ove è previsto che il limite massimo ordinamentale di età è fissato a 67 anni fermo restando i limiti più elevati esistenti per alcune categoria di lavoratori pubblici e viene abrogato l’art. 2, comma 5 della legge 101/2013 che aveva confermato il limite ordinamentale dell’età a 65 anni e che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d’ufficio al personale che avesse raggiunto i requisiti per la pensione anticipata.

DATO ATTO, pertanto, che la Delibera n. 13 del 14 maggio 2015 ha cessato di avere effetto a far data dal 1 gennaio 2025, recante “Atto di indirizzo in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”, la quale consentiva di risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro sussistendo le condizioni ivi previste, condizioni, quest’ultime, che alla luce delle novità normative sopracitate non esistono più.

ACQUISITO il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi della art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità, reso dal dirigente competente.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di prendere atto delle intervenute modifiche legislative in materia di collocamento a riposo del personale dipendente previste dall'art. 1, commi 162, 163 e 164 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" ove è previsto che il limite massimo ordinamentale di età è fissato a 67 anni, fermo restando i limiti più elevati esistenti per alcune categoria di lavoratori pubblici e viene di fatto abrogato l'art. 2, comma 5 della legge 101/2013 che aveva confermato il limite ordinamentale dell'età a 65 anni e che consentiva alle Amministrazioni pubbliche di procedere al collocamento a riposo d'ufficio al personale che avesse raggiunto i requisiti per la pensione anticipata;
2. di dare atto che la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 13 del 14 maggio 2015 ha cessato di avere effetto a far data dal 1 gennaio 2025;
3. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Gianpaolo Bottacin

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri